

Regolamento attività istituzionale

Approvato dal Comitato di indirizzo
il 07/03/2014 e il 25/06/2015

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi.

TITOLO I
Art. 2
(Principi generali)

- 1) La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dal Comitato di indirizzo nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.
- 2) La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione - annuale e pluriennale - nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.
- 3) Al fine di preservare il patrimonio anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di funzionamento, siano coerenti con i flussi reddituali generali dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento definite dal Comitato di indirizzo.
- 4) Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi nell'espletamento della propria attività istituzionale.
- 5) La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:
 - a) l'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'eventuale esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;
 - b) l'erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
 - c) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.
- 6) La Fondazione può procedere alla erogazione di contributi per il sostegno dell'attività ordinaria soltanto a soggetti del Terzo Settore, la cui attività presenti caratteristiche tali da consentire il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione stessa, senza svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza.
- 7) La Fondazione svolge la sua attività con prevalenza nei comuni previsti dal vigente Statuto.
- 8) La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri Enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organismi di coordinamento nazionali ed internazionali.
- 9) La Fondazione può altresì svolgere la sua attività in ambiti territoriali diversi da quelli evidenziati dal precedente comma 7 con il coordinamento dell'ACRI o della Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre.

TITOLO II **Attività degli Organi**

Art. 3 **(Collaborazione)**

Gli Organi statuari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statuarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Revisori vigila affinché non si creino confusioni di responsabilità.

Art. 4 **(Comitato di indirizzo)**

- 1) Il Comitato di indirizzo è l'organo responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
- 2) Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell'attività del Comitato di indirizzo – definito dall'art. 4, punto 1, lett. B, del D.Lgs. 17/5/1999 n. 153 – è la determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.
- 3) A tale fine il Comitato di indirizzo esercita le attribuzioni previste dall'art. 17 dello Statuto e, in particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale:
 - a) approva, previo parere dell'Assemblea dei Soci, il documento programmatico previsionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
 - b) determina, previo parere dell'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio di amministrazione, i programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
 - c) istituisce imprese strumentali¹, previo parere dell'Assemblea dei Soci e sentito il Consiglio di amministrazione nonché l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in tali imprese;
 - d) approva, previo parere dell'Assemblea dei Soci, il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di amministrazione;
 - e) verifica i risultati conseguenti alle decisioni di competenza in ordine all'attività istituzionale;
 - f) definisce le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, sentito il Consiglio di amministrazione;
 - g) nomina proprie Commissioni consultive e propositive anche ai fini dell'elaborazione dei programmi di attività.

Art. 5 **(Consiglio di amministrazione)**

- 1) Il Consiglio di amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dal Comitato di indirizzo.
- 2) Conformemente alle previsioni statuarie e di legge, il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale, sono di competenza del Consiglio:

¹ Definite all'art. 1, lett. h, del D.Lgs. 17/5/1999 n. 153.

- a) la gestione operativa della Fondazione, nel quadro della programmazione definita dal Comitato di indirizzo;
- b) il parere sul programma pluriennale;
- c) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- d) la predisposizione del documento programmatico previsionale.

Il Consiglio di amministrazione redige, in occasione di ogni Comitato di indirizzo, un rapporto su tutta l'attività erogativa svolta sino a quel momento.

Art. 6 **(Struttura operativa)**

La struttura operativa, coordinata dal Segretario, ovvero dal Vice Segretario in caso di sua assenza o impedimento, predispone gli strumenti erogativi e l'istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione. Provvede altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate, allo stato di avanzamento delle stesse, tenendo conto del reale perseguimento delle finalità deliberate dagli Organi.

TITOLO III **Strumenti di programmazione**

Art. 7 **(Programma pluriennale)**

- 1) Il programma pluriennale – di cui all'articolo 17, punto 8 dello Statuto – ove ritenuto necessario in relazione alle peculiarità ed esigenze del territorio, contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento, che generalmente corrisponde a tre esercizi.
- 2) Il programma pluriennale viene approvato dal Comitato di indirizzo entro il mese di ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento.
- 3) Nel programma pluriennale sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.
- 4) Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, procede, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a coinvolgere la comunità di riferimento.
- 5) Sulla base della rendicontazione annuale circa l'attività svolta, il documento programmatico pluriennale viene periodicamente sottoposto a verifica, al fine di riscontrarne il grado di implementazione.

Art. 8 **(Documento programmatico previsionale annuale)**

- 1) Il documento programmatico previsionale annuale contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del programma pluriennale ove predisposto.
- 2) Il documento programmatico previsionale annuale viene approvato dal Comitato di indirizzo entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.
- 3) In occasione dell'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, il Comitato di indirizzo può procedere all'aggiornamento delle previsioni

dell'eventuale programma pluriennale e alle eventuali modifiche necessarie, dandone adeguata motivazione.

- 4) Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, secondo le indicazioni del documento programmatico previsionale annuale e del programma pluriennale, ove predisposto, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bando, presentazione domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

TITOLO IV

Destinatari e modalità di intervento

Art. 9

(Destinatari degli interventi)

- 1) Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di *partnership* diano prova di essere in grado di perseguire, con efficacia ed efficienza, gli obiettivi delle iniziative proposte.
- 2) Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:
 - a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
 - b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
 - c) le imprese sociali di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155;
 - d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
 - e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.
- 3) Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti di cui al comma precedente siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata, operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione da almeno 3 anni e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e la sostenibilità del progetto.
- 4) Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di amministrazione.

Art. 10

(Soggetti esclusi)

- 1) Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:
 - a) di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;
 - b) provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 9;
 - c) provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria;
 - d) provenienti da persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca;
 - e) provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che

- comunque perseguano finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti;
- f) relative a progetti proposti da organizzazioni di volontariato che possono beneficiare di erogazioni da parte del CE.S.VOL.;
 - g) relative a erogazioni generiche e/o a copertura di disavanzi economici e/o finanziari pregressi.

Il Consiglio di amministrazione potrà individuare, nell'ambito di un avviso pubblico, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

Art. 11

(Impegni pluriennali)

- 1) Nell'ambito del programma pluriennale, se redatto, la Fondazione può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell'arco di un triennio, che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.
- 2) L'erogazione delle *tranches* annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati su documentate relazioni.
- 3) La Fondazione può assumere impegni pluriennali di durata maggiore rispetto al triennio esclusivamente per progetti propri.

Art. 12

(Azioni informative per l'accesso agli interventi)

- 1) Il Consiglio di amministrazione predispone azioni informative volte a sollecitare le richieste di terzi per iniziative conformi agli strumenti di programmazione della Fondazione, concernenti i requisiti, le modalità e i termini per usufruire degli interventi.
- 2) Il Consiglio di amministrazione provvede alla pubblicità delle azioni informative, anche differenziata in base alla rilevanza degli interventi, mediante avvisi, comunicati, bandi generali o specifici, redatti in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.

TITOLO V

Modalità operative

Art. 13

(Progetti propri della Fondazione)

Per le iniziative proprie la Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

Art. 14

(Progetti di terzi)

- 1) Nella definizione del documento programmatico previsionale annuale il Consiglio di amministrazione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.
- 2) Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere presentate su apposita modulistica, disponibile presso la sede nonché sul sito Internet della Fondazione e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente (**all. n. 1**).
- 3) La richiesta deve indicare:

- a) l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
- b) le generalità del richiedente, di eventuali partner e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
- c) gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dall'iniziativa;
- d) le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento;
- e) il fabbisogno finanziario dettagliato e l'ammontare del contributo richiesto;
- f) le fonti di finanziamento ulteriore e le risorse proprie investite;
- g) i tempi di realizzazione;
- h) gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'impatto dell'intervento sul territorio;
- i) l'impegno a trasmettere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
- j) l'impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto circa i risultati conseguiti;
- k) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003.

Alle richieste deve essere allegato:

- a) statuto, atto costitutivo, documentazione sull'assenza dello scopo di lucro;
 - b) rendiconti o bilanci consuntivi degli ultimi tre anni e bilancio previsionale ad (eccezione dei soggetti di cui ai punti b), c) e d) del punto 2 dell'art. 9 del presente Regolamento) corredati di copia della delibera di approvazione;
 - c) copia del libro soci/associati;
 - d) dichiarazione attestante la composizione e la risalenza in carica degli organi del soggetto richiedente corredata di copia dei relativi verbali di nomina;
 - e) impegno del richiedente a presentare alla Fondazione, entro 60 giorni dall'approvazione, i bilanci consuntivi dell'anno in cui è stato richiesto il contributo e dell'anno in cui è stato erogato;
 - f) eventuale documentazione autorizzativa da parte delle autorità competenti, ove prevista in apposita normativa;
 - g) impegno di terzi per la copertura delle spese dell'intervento eccedenti il contributo richiesto;
 - h) deliberazioni dell'eventuale organo collegiale di approvazione del progetto o dell'iniziativa e di assunzione degli eventuali oneri non previsti;
 - i) iscrizione alla Camera di Commercio di Terni per i soggetti di cui ai punti b), c) e d) del punto 2 dell'art. 9 del presente Regolamento;
 - j) dichiarazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 (**all. n. 1/f**).
- 4) Il Consiglio di amministrazione potrà richiedere ulteriori informazioni e documentazione che si rendessero necessarie per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.

TITOLO VI

Istruttoria, criteri di valutazione, erogazione, monitoraggio

Art. 15

(Istruttoria)

- 1) L'attività istruttoria inerente alla selezione dei progetti e delle iniziative di terzi e propri è svolta dalla struttura operativa secondo criteri e procedure predefinite e standardizzate, che tengano conto delle caratteristiche dei proponenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 2) L'istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti fissati dal Consiglio di amministrazione ai sensi del presente Regolamento, nonché delle previsioni statutarie e agli strumenti di

programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

- 3) Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.
- 4) L'attività istruttoria e di selezione delle richieste tiene conto in particolare:
 - a) della tipologia del soggetto richiedente;
 - b) se il progetto presentato è o non è finanziato dal CE.S.VOL.;
 - c) se il contributo richiesto sarà utilizzato per sanare disavanzi economici e/o finanziari pregressi;
 - d) della soggezione o meno a ritenuta d'acconto;
 - e) della sede legale del richiedente;
 - f) dell'anno di costituzione del soggetto richiedente;
 - g) della forma giuridica dell'organizzazione ed eventuale riconoscimento giuridico;
 - h) dell'eventuale iscrizione in pubblici registri;
 - i) delle dimensioni del soggetto proponente;
 - j) del personale impegnato nel progetto;
 - k) dei partners previsti;
 - l) dei destinatari degli effetti del progetto;
 - m) dell'efficacia territoriale del progetto;
 - n) delle forme di comunicazione;
 - o) dei tempi di realizzazione del progetto;
 - p) delle voci di spesa;
 - q) delle fonti delle risorse;
 - r) dei cofinanziamenti.

Art. 16

(Criteri per la valutazione delle richieste)

- 1) Nella valutazione delle iniziative il Consiglio di amministrazione definisce metodi, parametri e criteri, desunti dagli obiettivi, dalle linee di operatività e priorità degli interventi, nonché dal sistema dei valori di riferimento e con un'attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.
- 2) I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili vengono sottoposti alle valutazioni di merito del Consiglio di amministrazione avuto riguardo:
 - a) alla coerenza del progetto con le priorità previste dal programma previsionale pluriennale e annuale della Fondazione;
 - b) alla capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende fare fronte e all'adeguatezza della soluzione proposta;
 - c) alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa;
 - d) ai profili innovativi dell'iniziativa o del progetto;
 - e) all'esperienza maturata nella realizzazione di iniziative analoghe, alla capacità di gestire professionalmente l'attività proposta e alla reputazione;
 - f) alla valutazione dei costi del progetto e dei benefici che ne deriveranno;
 - g) alla completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario e al grado di specifica fattibilità;
 - h) al grado di non sostituibilità rispetto all'intervento pubblico.
- 3) La Fondazione, dopo aver effettuato l'esame di tutte le richieste di contributo pervenute nei termini previsti, corredate delle ultime informazioni raccolte, effettua una valutazione per classi di meritevolezza sulla base dell'applicazione dei criteri di valutazione, che saranno stabiliti con apposito atto, contenuti nella scheda di valutazione della richiesta di contributo, che viene allegata al presente Regolamento **(all. n. A)**.

- 4) La valutazione per classi di meritevolezza, accompagnata da una proposta relativa all'ammontare dell'erogazione, è sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 5) I soggetti che hanno proposto iniziative possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative definite dalla Fondazione.

Art. 17

(Erogazione dei contributi)

- 1) Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante lettera o specifiche intese in cui vengono definiti i termini e le condizioni per l'utilizzo e la liquidazione delle erogazioni.
- 2) Il soggetto proponente deve comunicare, pena decadenza dal contributo, l'avvio della realizzazione del progetto e il completamento dello stesso, secondo i termini stabiliti dalla Fondazione.
- 3) L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione della spesa sostenuta per l'intero progetto finanziato, di una relazione dettagliata sulla realizzazione del progetto e sui risultati ottenuti, inoltrata su apposito modulo della Fondazione sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente che viene allegato al presente Regolamento (**all. n. 2**).

In casi adeguatamente motivati il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'erogazione del contributo sulla base di un rendiconto finanziario con allegata documentazione probatoria che evidenzi, oltre alle entrate e alle uscite, anche eventuali crediti di incassi residui e debiti residui da pagare con l'obbligo di rendicontare tali incassi e tali pagamenti entro il termine stabilito dalla Fondazione.

La Fondazione, previa espressa delibera del Consiglio di Amministrazione, può, in situazioni adeguatamente motivate, provvedere direttamente al pagamento della prestazione prevista dal progetto finanziato.

Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

- 4) Qualora il rendiconto indichi spese inferiori a quelle previste l'erogazione è disposta mantenendo la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa, a condizione che venga rispettato il raggiungimento delle finalità indicate nel progetto.
- 5) Il Consiglio di amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; la liquidazione è quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al contributo deliberato.
- 6) Ogni variazione al progetto, che determini una modifica delle attività, delle finalità o del budget di spesa, deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca dell'apporto finanziario.
- 7) La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

Art. 18

(Revoca dei contributi)

- 1) Il soggetto beneficiario decade dal diritto di utilizzare il contributo assegnato dalla Fondazione qualora il progetto non sia avviato e concluso nei termini indicati dalla Fondazione al momento della formalizzazione della concessione del contributo stesso, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare.
- 2) Qualora non sia stato indicato dalla Fondazione un termine per la conclusione

del progetto, il beneficiario decade comunque dal diritto di utilizzare il contributo se il progetto stesso non si è concluso e non è stata presentata alla Fondazione la documentazione di rendicontazione per l'effettiva liquidazione dell'importo entro il termine massimo di quindici mesi dalla data della formalizzazione del contributo stesso.

- 3) La Fondazione può revocare il contributo qualora:
- a) siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
 - b) sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
 - c) il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione;
 - d) il soggetto beneficiario non abbia concertato con la Fondazione le attività di comunicazione relative al progetto;
 - e) sia accertata l'esistenza di ulteriori contributi di altri Enti non precedentemente dichiarati.

Art. 19

(Monitoraggio e valutazione risultati)

Il Consiglio di amministrazione, anche a mezzo conferimento di espressa delega al Segretario, verifica:

- a) lo stato di avanzamento dei progetti finanziati, mediante relazioni periodiche acquisite e attività di monitoraggio delle fasi operative;
- b) il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;
- c) la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
- d) i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, e ne valuta l'impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto.

TITOLO VII

Pubblicità della documentazione istituzionale e norma transitoria

Art. 20

(Pubblicità della documentazione istituzionale)

Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il programma pluriennale ove redatto, il Documento programmatico previsionale annuale, il bilancio ed eventuali altri documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

Art. 21

Norma transitoria

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giugno 2014.
- 2) Alle richieste di contributo inoltrate e deliberate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.